



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LEGALE

Servizio difesa e consulenza legale

Determinazione N. 2719 / 2025

Responsabile del procedimento: BRUSEGAN ROBERTA

Oggetto: CONFERIMENTO A LL'AVV.TO S.M. DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE, NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA G.L./C.M.V. (PRATICA 6390) - SOSTITUZIONE UDIENZE E CANCELLERIA - , PER UN CORRISPETTIVO DI 875,47 EURO

Il dirigente

Visti:

- i** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii** lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20.01.2016 e, in particolare, l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii** la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;
- iv** il regolamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Venezia, approvato con decreto del sindaco n. 1 del 3.01.2019, come in ultimo modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 34 del 16.06.2022 e in particolare l’art. 13 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e che al comma a) indica che essi impegnano le spese e accertano le entrate riferiti alle strutture cui sono preposti;
- v** il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025-2027), adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31/01/2025, nuovo documento di programmazione che assorbe e sostituisce, tra gli altri, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.), ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, c. 1, del D.L. 80/2021, convertito nella L. n. 113/2021 e del D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, con particolare riferimento alla sezione “valore pubblico, performance e anticorruzione”;
- vi** i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- vii** il decreto del Sindaco Metropolitano n. 82 del 29/12/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione e coordinamento all’Avv. Katia Maretto della direzione dell’Area Legale;

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T.

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione

vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);

- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario avv. Katia Maretto e del RdP avv. Roberta Brusegan (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);

Premesso che:

- il [REDACTED] ha ricorso avanti il [REDACTED], ricorso ex art. 22 L. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione e relativo verbale [REDACTED] emesso dalla Città Metropolitana di Venezia per la violazione del codice in materia ambientale;
- per l'impossibilità a partecipare alle udienze stabilite dal giudice per la difesa dell'Ente, nonché per l'attività di cancelleria, è necessaria la presenza di un avvocato esterno in sostituzione degli avvocati dell'avvocatura metropolitana;

Dato atto che:

- l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il quale specifica che "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 (*ovvero la decisione di contrarre*) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- è stato pertanto individuato l'affidamento diretto, ai sensi del citato art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, quale modalità di affidamento del servizio;
- il presupposto fattuale per il ricorso a tale procedura è la garanzia di una economicità procedurale, valutata con riferimento all'importo oggetto del contratto;
- l'operatore economico è stato individuato attingendo dall'elenco dell'albo dell'ordine degli avvocati;
- a seguito di disposizione del Responsabile del Procedimento, si è provveduto a richiedere per le vie brevi una offerta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per l'esecuzione del servizio in oggetto;
- l'operatore economico ha presentato la propria migliore offerta in € 875,47 (spese generali, e CPA compresi);
- la proposta dell'avv. [REDACTED] è stata ritenuta congrua in quanto in linea con le prestazioni attese;
- l'operatore economico ha presentato le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto che gli incarichi di patrocinio legale, come stabilito dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza C 264/2018 e confermato dalla giurisprudenza, non rientrano nella categoria degli appalti di servizio. Essi, infatti, sono esclusi dalla normativa appaltistica generale, come indicato nell'articolo 56, comma 1, lettera h 1 del Decreto Legislativo 36/2023 perché le prestazioni legali sono fornite "*solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente*", un rapporto caratterizzato dalla massima riservatezza. Di conseguenza, non essendo considerati appalti di servizi, non è necessario che i legali siano iscritti sul MEPA o su altre piattaforme certificate.

Accertato che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) B8776AD149 il 01.10.2025 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro

Considerato:

- i il decreto legislativo 118/2011 recante le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009” introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali;
- ii il principio contabile n. 4.2 prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

Visto:

- i gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, che regolano il procedimento di spesa;
- ii il vigente regolamento dell’Ente di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 18 del 24.09.2019;
- iii il bilancio di previsione 2025-2027 per l’esercizio finanziario 2025 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 20 dicembre 2024;
- iv ai fini della contabilità, che la somma di € 875,47 farà carico al capitolo di bilancio 1011103107784407 missione 1, programma 11, macroaggregato 03, conto finanziario 1.03.02.11 quali “patrocinio legale esterno”;

Tutto ciò premesso,
il sottoscritto Dirigente del Settore Advocatura

D E T E R M I N A

- per le motivazioni esposte in premessa di avvalersi dell’avv. [REDACTED]
[REDACTED]), del Foro di Venezia per le sostituzioni in udienza degli avvocati metropolitani nonché attività di cancelleria nel ricorso avanti il [REDACTED];
- la spesa di € 875,47 (comprensiva di C.P.A. e spese generali), farà carico al capitolo di bilancio 1011103107784407 missione 1, programma 11, macroaggregato 03, conto finanziario 1.03.02.11 quali “patrocinio legale esterno”;

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l’invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l’Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MARETTO KATIA

atto firmato digitalmente

